



## BILANCIO

***Il recesso del socio dalla cooperativa: una casistica variegata***

di Alberto Rocchi

Master di specializzazione

**Gestione ordinaria e straordinaria delle cooperative**

Scopri di più

La disciplina del **recesso del socio nelle cooperative** trova spazio, all'interno del Codice civile, nell'[art. 2532](#) e, parzialmente, nell'[art. 2530](#). Come sempre, quando si parla di cooperative, occorre ricordare che il **corpus normativo** che regola questo particolare tipo societario è costruito su **diversi livelli**: la normativa sulle società, la normativa specifica sulle cooperative e, infine, la **normativa speciale** che, spesso, assume un peso specifico ancora maggiore. Gli eventuali conflitti tra queste diverse fonti vengono regolati dal principio generale sancito dall'[art. 2519, c.c.](#), secondo il quale alle cooperative, per quanto non previsto nella Sezione specifica a esse dedicate, si applicano, **in quanto compatibili**, le **disposizioni sulle S.p.A.**, o, opzionalmente, ricorrendone i requisiti, quelle sulle **società a responsabilità limitata**.

In tema di **recesso**, l'[art. 2532 riproduce](#) sostanzialmente lo schema già previsto per le società lucrative prevedendo cause di recesso **legali** e **statutarie**. La norma, tuttavia, non si preoccupa di elencare **le cause di recesso legali** rimandando così, implicitamente, a quanto previsto per le società di capitali. Parte della dottrina si è interrogata sulla possibilità che **le cause di recesso legali previste dall'art. 2437 in materia di S.p.A.** possano applicarsi automaticamente anche alle cooperative. La formulazione della norma, tuttavia, non sembra lasciare spazio a dubbi, in quanto **la materia non è regolamentata** da norme specifiche per il mondo mutualistico, ad eccezione della normativa speciale che, come vedremo a breve, in alcuni importanti casi, risulta essere dirimente. Si può, pertanto, affermare, in prima battuta, che al socio di cooperativa "modello S.p.A." è consentito **esercitare il diritto di recesso** nei casi particolari, tra gli altri, di trasformazione della società, di trasferimento della sede legale all'estero, di **modifica dell'oggetto sociale**. È opportuno ricordare che, in tutti i casi di recesso "legale", la **revoca della delibera** o la **rimozione della causa** che legittimano l'esercizio del diritto da parte del socio, comportano **l'inefficacia del recesso** eventualmente esercitato dal socio. Le **cause di recesso legale non possono essere derogate dallo statuto**. Il recesso legale ha **effetti immediati**.

Il **recesso statutario**, o convenzionale, è di norma previsto negli **atti della cooperativa**. Una causa di recesso, che spesso trova spazio negli statuti standard, è quella prevista allorquando il **socio non si trovi più in grado di partecipare** allo scambio mutualistico. La ragione



dell'instaurazione del rapporto sociale nella cooperativa è, infatti, strettamente connessa alla partecipazione allo **scambio mutualistico**: al venir meno di questo, consegue la possibilità per il socio di **sciogliere** anche il **vincolo sociale** che ne costituiva il presupposto. La scrittura delle clausole di recesso negli statuti delle cooperative richiede un'attenta ponderazione tra la necessità di **evitare un vincolo "senza uscita"** per il socio e l'interesse della cooperativa a impedire subitanee e indiscriminate "defezioni" che possano **alterare la continuità dello scambio mutualistico** e, quindi, la sopravvivenza stessa della struttura. Per questo motivo, generalmente, il **recesso ad nutum**, ovvero liberamente concesso al socio, **non è previsto dagli statuti**. Occorre, tuttavia, ricordare che, qualora lo statuto preveda il diniego alla circolazione delle quote, è riconosciuto al socio il **diritto di recedere in ogni momento**, fatto salvo un **preavviso di 90 giorni**, purché siano trascorsi **almeno 2 anni dal suo ingresso** nella compagnia sociale.

La norma prevede un *iter* articolato per l'esercizio del diritto: il socio deve comunicare la propria decisione al Consiglio di amministrazione, il quale si esprime **entro 60 giorni dalla ricezione**: in caso di diniego, il socio può avviare un **procedimento giurisdizionale**.

L'efficacia dell'"exit" è diversamente modulata avendo riguardo, da un lato, al **rapporto sociale**, dall'altro allo **scambio mutualistico**: infatti, il rapporto sociale si **scioglie al momento della comunicazione** di accoglimento della domanda. Ma il socio ha l'obbligo di portare a termine lo **scambio mutualistico** almeno fino alla chiusura dell'esercizio in corso al **momento del recesso**. Tale differimento è maggiore (esercizio successivo) qualora il socio abbia comunicato la propria decisione **senza un preavviso di almeno 3 mesi**.

La decorrenza "lunga" è particolarmente utile in quelle cooperative, come quelle **agricole di conferimento**, dove la continuità dello **scambio mutualistico è fondamentale** per non generare problematiche gestionali e alterazioni degli **equilibri economici o dei rapporti di mercato**.

Nelle **cooperative di consumo** tale **clausola** è spesso attenuata se non **azzerata**.

Diverso è il caso delle **cooperative di lavoro** dove la scissione tra il rapporto sociale e quello mutualistico è molto meno marcata. Come recentemente affermato con nota 27 giugno 2024 (con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione generale servizi di vigilanza – Divisione III – Vigilanza sul sistema cooperativo, ha dato indicazioni ai revisori), «*la risoluzione del rapporto associativo, per recesso o esclusione, comporta la necessaria estinzione anche dei rapporti mutualistici pendenti* (ossia, per le cooperative in esame, del contratto di lavoro), poiché determina il **venir meno del rapporto di collaborazione e fiducia tra le parti** (Cfr. art. 5, l. 3 aprile 2001, n. 142)».